



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Decreto n. 522
Anno 2026

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla “Sezione I: norme generali” emanato con Decreto Rettorale n. 544 del 16 luglio 2025;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i. e, in particolare, gli art. 13 e 14;
- VISTO** il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO** il D.M. 30 settembre 2011 concernente: “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 Settembre 2010, n. 249”;
- VISTO** l'art.15, comma 3-bis, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- VISTO** il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- VISTO** il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.19/2016;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;
- VISTO** il D.I. 7 agosto 2020 n. 90 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*”;
- VISTE** le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17961, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;



- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;
- VISTO** il D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
- VISTA** la nota MIM prot. 7496 del 25/03/2026 avente ad oggetto *Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado per l'a.a. 2025/2026 (XI ciclo)*;
- VISTA** la nota MUR prot. 4660 del 14/04/2026 avente ad oggetto *Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2025/2026. Indicazioni operative – XI CICLO*;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico del 21 aprile 2026 e del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2026 con le quali è stata approvata l'attivazione, per l'anno accademico 2025/2026, dell'XI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, demandando al Rettore l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e l'eventuale rimodulazione dell'offerta formativa in conformità alle determinazioni ministeriali;
- CONSIDERATO** che il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL), nella seduta del 6 maggio 2026, ha espresso il prescritto parere favorevole sul potenziale formativo dell'Ateneo ai sensi del D.M. n. 948/2016;
- VISTO** il D.M. del 26 giugno 2026 n.926 con il quale è stato autorizzato, per l'anno accademico 2025/2026, l'avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti assegnati a ciascun Ateneo secondo la Tabella A allegata, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;
- PRESO ATTO** che il citato D.M. n. 926/2026 costituisce il provvedimento autorizzatorio definitivo dell'offerta formativa dell'Ateneo per l'XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno e determina per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la seguente disponibilità di posti:
- n. 200 posti per la scuola dell'infanzia;
 - n. 400 posti per la scuola primaria;
 - n. 378 posti per la scuola secondaria di secondo grado,
- per un totale complessivo di n. 978 posti;
- CONSIDERATO** che il suddetto D.M. del 26 giugno 2026 n.926 statuisce, inoltre, che:
- le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, secondo le tempistiche e modalità di seguito indicate:
 - mattina del 14 luglio 2026 prove scuola dell'infanzia;
 - mattina del 15 luglio 2026 prove scuola primaria;
 - mattina del 17 luglio 2026 prove scuola secondaria di II grado.
 - le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, e dal D.I. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi;
 - i soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal D.I. del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione



per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.";

- i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni;
- i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo;
- nelle more della modifica dell'allegato C al decreto MIUR 30 settembre 2011, è consentita l'erogazione di una quota limitata delle attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20 per cento del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio;
- la predisposizione da parte degli atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
- i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2027;
- gli Atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione all' XI ciclo esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università restando fermi i termini di conclusione entro il 30 giugno 2027;

VISTO

il D.R. n. 476 del 30 giugno 2026 con cui:

- è stato emanato il *Bando per l'ammissione ai corsi di formazione per conseguire la "Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"* (ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. del 26 giugno 2026 n.926) A.A. 2025/2026;
- il dott. Fulvio Venditti è stato nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per il coordinamento della selezione di accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. del 26 giugno 2026 n.926, A.A. 2025/2026;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto indicato dal suddetto bando all'art.7-Prove di accesso punto a) è previsto che:

- *È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio del numero dei posti messi a concorso per ogni selezione decurtato del numero dei posti riservati di cui all'art.3bis D.I. 90/2020, secondo la graduatoria di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;*

• Esonero Test Preselettivo

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale D.M. 26 giugno 2026 n.926, nonché con riferimento al Decreto Interministeriale n.90/2020, accedono direttamente alla prova scritta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti:

- *i candidati con invalidità uguale o superiore all'80% di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della Legge 104/1992. Tali candidati dovranno compilare la sezione dedicata all'interno della piattaforma <https://gomp.unicas.it> e allegare apposita documentazione medica, pena la perdita del diritto di esonero;*
- *i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 1, comma 4 del D.M. 90/2020);*



I candidati esonerati dal test preselettivo che accedono direttamente alla prova scritta possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di II grado.

VISTE le domande di ammissione pervenute;

CONSIDERATO che sulla base delle domande pervenute è necessario procedere con il test preselettivo per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la **Scuola Secondaria II grado**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 del bando di ammissione di cui al D.R. n. 476 del 30 giugno 2026, l'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica;

DECRETA

art. 1

I candidati di cui all'allegato A al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, sono ammessi al test preselettivo, del **17 luglio 2026**, previsto dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola Secondaria II grado, a.a. 2025-2026**, con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente.

art. 2

I candidati di cui all'allegato B al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, **accedono direttamente alla prova scritta del 24 luglio 2026 -MATTINA** prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola Secondaria II grado, a.a. 2025-2026**, con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente.

art. 3

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui requisiti prescritti e/o titoli dichiarati non risultassero validi alla verifica ovvero in caso di dichiarazioni mendaci.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università ed è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del sito di Ateneo.

Cassino,

- 9 LUG. 2026

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Dott. Fulvio Vendini

Supporto Amministrativo

Dott.ssa Anna Angela Grimaldi

Il Rettore

(prof. Marco DELL'ISOLA)